



## Statuto Sociale

### COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA SOCIETÀ ASSOCIAZIONE

#### Art. 1

Nel 1967 si è costituita in Arenzano l'Associazione Sportiva Dilettantistica RARI NANTES ARENZANO, che ha attualmente la propria Sede Sociale presso la piscina comunale in P. zza Rodocanachi **ad Arenzano**.

#### Art. 2

Scopo della **Società Associazione** è la cultura e la divulgazione dello sport dilettantistico del nuoto in tutte le sue manifestazioni, della pallanuoto e dei tuffi mediante l'organizzazione e la gestione di corsi agonistici, formativi, correttivi e promozionali, **inclusa l'attività didattica**, e l'organizzazione e la partecipazione a gare, tornei e campionati regionali e nazionali nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto. Essa non ha **pertanto** finalità di lucro.

Per perseguire il proprio scopo la società potrà gestire impianti sportivi in forza di apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione e con altri enti, ma sempre senza finalità di lucro.

#### Art. 3

La **Società Associazione** è estranea a questioni politiche e religiose e parteciperà esclusivamente a manifestazioni di carattere sportivo; **per tale motivo non potrà fondersi con altre società od enti che abbiano finalità diverse dalle proprie.???**

Potrà tuttavia dare collaborazione ad altri enti ed associazioni allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio oggetto sociale.

### COLORI E BANDIERA SOCIALE

#### Art. 4

Colori sociali sono il verde ed il bianco. La bandiera, simbolo sociale, è a forma triangolare, per metà verde e per metà bianca e reca la scritta: "R. N. Arenzano", è affidata al Consiglio Direttivo che ne disciplina l'uso.

### SOCI

#### Art. 5

Qualsiasi persona, senza discriminazione di razza, sesso, religione od altro può essere ammessa a far parte della **Società Associazione** con le modalità indicate al successivo Art.7; i soci s'impegnano ad operare nell'interesse della società e per il conseguimento degli scopi sociali, rispettandone lo statuto ed i regolamenti ed attuando le direttive degli organi sociali.

#### Art. 6

I Soci si distinguono in: EFFETTIVI **-ATLETI** - ONORARI.

a) Sono "Soci EFFETTIVI" coloro che avendo presentato domanda d'ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo, pagano la quota **sociale** annuale stabilita dal Consiglio stesso: ognuno di loro ha diritto di voto in Assemblea. Nel caso di minore età, i diritti acquisiti vengono esercitati da colui che ne ha la patria potestà. Tra i "Soci EFFETTIVI" si distinguono: i "Soci FONDATORI", che sono coloro che hanno dato origine alla Rari Nantes Arenzano; i "Soci BENEMERITI", che sono quelli che il Consiglio Direttivo riterrà meritevoli di tale distinzione; **sia i soci FONDATORI che i BENEMERITI sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.** I "Soci SOSTENITORI", i quali oltre alla quota sociale annuale, versano un contributo a favore della **Società Associazione**, la cui misura minima è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

b) Sono "Soci ATLETI" coloro che, indipendentemente dalla loro età, praticano attività sportiva sotto i colori della **Società Associazione**.

c) Sono "Soci ONORARI" tutti coloro che, per servizi eccezionali resi alla **Società Associazione**, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo; accettando la nomina accettano altresì il presente Statuto e gli altri regolamenti sociali. I Soci ONORARI hanno gli stessi diritti dei Soci EFFETTIVI.

**I Soci ATLETI possono frequentare la Sede sociale ma non hanno il diritto al voto in Assemblea a meno che, pagando le quote sociali, non assumano anche la qualifica di Soci EFFETTIVI.**



## AMMISSIONE DEI SOCI

### Art. 7

Chiunque desideri entrare a far parte della **Società Associazione** come “Socio Effettivo”, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, tale domanda presuppone ed implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del presente Statuto e degli altri eventuali Regolamenti sociali.

La domanda d’ammissione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo il quale ne decide o meno l’accettazione.

## DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

### Art. 8

Alla comunicazione d’ammissione e, successivamente, all’inizio di ogni esercizio sociale, il socio dovrà provvedere al versamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

### Art. 9

Tutti i soci in regola con le quote sociali, **e gli atleti tesserati**, che osservano le norme dello Statuto e le altre eventuali Disposizioni e regolamenti sociali, hanno diritto di frequentare la Sede e gli impianti sociali.

Essi possono far accedere alla Sede Sociale parenti ed amici in qualità di ospiti, sempre che tale frequenza non assuma carattere di abitudine e il Consiglio Direttivo non la ritenga inopportuna.

Coloro che frequentano la Sede Sociale, siano essi soci od ospiti, sono obbligati a tenere un comportamento corretto e tale da non arrecare pregiudizio al buon nome della società e ad osservare quanto sarà eventualmente indicato dal Regolamento interno.

### Art. 10

Tutti i soci che si trovano nelle condizioni stabilite nel presente Statuto, **oltre agli atleti tesserati**, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni sportive e ricreative sociali; i soci Effettivi hanno diritto di partecipare e votare nelle assemblee con diritto ad un voto, e purché abbiano un’anzianità di almeno **4 (quattro) anni 1 (uno) anno**, di ricoprire qualsiasi carica sociale alla quale vengono eletti.

E’ peraltro in facoltà del Consiglio Direttivo, con delibera presa all’unanimità, di presentare all’assemblea un massimo di 3 (tre) soci con anzianità sociale inferiore a **3 (tre) anni 1 (uno) anno**, quali candidati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

~~Non possono accedere alle cariche sociali né i Tecnici, né gli Atleti, se non una volta cessata la loro attività.~~

### Art. 11

Ogni socio risponde personalmente dei guasti e dei danni arrecati alle cose ed agli impianti sociali da lui stesso, dai suoi familiari od ospiti.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### Art. 12

Tutti i soci, Effettivi, ~~Atleti~~ ed Onorari, **e gli atleti tesserati**, accettando il presente Statuto, s’impegnano a non adire a vie legali nei confronti della società per eventuali controversie di qualsiasi natura.

Le controversie tra un socio e la **Società Associazione** relative ai rapporti **societari associativi** di qualsiasi natura, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati rispettivamente dal socio e dalla **Società Associazione** ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Federazione Italiana Nuoto: gli arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di giorni 60 dall’accettazione dell’incarico, essi potranno regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno e potranno decidere secondo equità.

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

### Art. 13

I soci vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo. La qualifica di Socio si perde:

1) Per dimissioni

il Socio che intende ritirarsi dalla **Società Associazione** deve presentare dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato.



2) Per morosità

decade da Socio per morosità colui che alla fine dell'anno sociale non abbia provveduto al pagamento delle quote sociali; comunque, su delibera del Consiglio Direttivo, egli potrà anche essere riammesso e reintegrato nei diritti di Socio, previo pagamento della quota sociale.

3) Per radiazione

in seguito deliberazione del Consiglio Direttivo può essere radiato dalla **Società Associazione** :

- a) il Socio che in qualsiasi modo turbi il buon andamento della **Società Associazione** ;
- b) il Socio che svolga attività in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto;
- c) il Socio che non osservi i provvedimenti disciplinari inflittigli dal Consiglio Direttivo o non paghi i danni o guasti arrecati, come previsto dall'Art. **42 11**;
- d) il Socio atleta che partecipi sotto i colori d'altra società, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, a sport praticati dalla Rari Nantes Arenzano.
- e) Il Socio radiato, potrà, presentando relativa domanda, essere riammesso a far parte della **Società Associazione** , solo nel caso in cui non sussistano più le condizioni che ne avevano motivato la radiazione.

4) Per espulsione

in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo può essere espulso il Socio che moralmente o materialmente danneggi o rechi grave offesa alla **Società Associazione** , ovvero tenga riprovevole o infamante condotta come Socio e/o cittadino.

Il Socio espulso non potrà mai più far parte della **Società Associazione**

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della radiazione o dell'espulsione, l'interessato potrà reclamare al Consiglio Direttivo, chiedendo di essere sentito personalmente, per la revoca del provvedimento.

**Art. 14**

Colui che abbia perso la qualifica di Socio per uno qualsiasi dei motivi previsti dal presente Statuto non potrà vantare diritto alcuno verso la **Società Associazione** né sul suo patrimonio.

**ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 15**

L'esercizio sociale ha inizio col primo gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre dell'anno stesso. Alla fine di ogni esercizio verrà redatto un bilancio comprensivo di situazione economica e stato patrimoniale, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci **successiva**.

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 16**

La **Società Associazione** è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci aventi diritto al voto (soci effettivi).

All'Assemblea potranno intervenire solamente i Soci in regola nel versamento delle quote sociali.

**Art. 17**

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata ogni anno, entro il 30 **Settembre Aprile** dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene invece convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità, o ne venga fatta domanda, scritta e motivata, da almeno **un quarto un decimo** dei Soci effettivi in regola con le quote sociali; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 18**

Le convocazioni delle Assemblee devono essere rese note pubblicamente almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, mediante avviso affisso nei locali sociali e congiuntamente, in via alternativa, o alla pubblicazione su due quotidiani cittadini od alla affissione di manifesti.

Le convocazioni possono anche essere fatte mediante avviso per Lettera ad ogni Socio.

**Art. 19**

Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle Assemblee sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Eventuali altri argomenti da inserirsi, su iniziativa dei Soci, all'ordine del giorno, devono essere comunicati, per iscritto, al Consiglio Direttivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. All'assemblea spetta l'approvazione del bilancio, la nomina degli Organi Sociali, la discussione degli argomenti dell'O. D. G.



#### **Art. 20**

Le Assemblee sono regolarmente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega, almeno la metà più 1 (uno) dei Soci aventi diritto di voto: le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per la mancanza del numero legale dei Soci intervenuti, l'Assemblea non possa essere validamente costituita in prima convocazione, dovrà essere indetta una seconda convocazione, con lo stesso O.D.G., che potrà essere tenuta anche nello stesso giorno, ed in ogni caso non oltre dieci giorni da quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea di seconda convocazione è valida e può deliberare, a maggioranza semplice degli intervenuti, su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

#### **Art. 21**

Le Assemblee straordinarie saranno presiedute, di diritto, dal Presidente della Società Associazione, mentre in quelle ordinarie il Presidente sarà eletto tra tutti i Soci presenti all'Assemblea; il Presidente dell'Assemblea, a sua volta, sceglierà un Segretario che sarà responsabile della stesura del verbale e, in caso di votazioni, due scrutatori.

#### **Art. 22**

Nelle Assemblee i Soci possono anche farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può presentare più di una delega.

#### **Art. 23**

Le pratiche riguardanti questioni personali dei Soci e le nomine dei membri del Consiglio Direttivo devono essere sempre deliberate a scrutinio segreto; tutte le altre possono anche essere approvate per alzata di mano, qualora lo richieda la maggioranza dei Soci presenti.

#### **Art. 24**

Ogni modifica dello Statuto sociale deve essere discussa dall'Assemblea straordinaria.

Tali modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure dai Soci aventi diritto di voto.

In questo secondo caso deve farne formale proposta firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei Soci in regola con le quote sociali.

Tutte le proposte di modifiche allo Statuto devono essere affisse nei locali sociali, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea straordinaria; per la loro approvazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti dei Soci intervenuti all'Assemblea.

#### **Art. 25**

Il verbale dell'Assemblea resterà in libera visione dei Soci per i 10 (dieci) giorni successivi all'Assemblea stessa trascorso detto termine senza opposizioni scritte da parte dei Soci, si intenderà definitivamente approvato.

#### **Art. 16**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell' associazione, e/o nelle sedi di attività, almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.

Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.



Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 17**

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria .

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti.

#### **Art. 18**

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida se sia presente almeno un quinto degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che deliberi sullo scioglimento dell'associazione si rimanda al successivo art. 40.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 19**

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 Consiglieri. Il voto del Presidente conta il doppio in caso di parità di voti.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria; possono farne parte tutti i Soci Effettivi in regola col presente Statuto.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso può cooptare altri soci che durano in carica per la durata residua del mandato ~~E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.~~ I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

#### **Art. 20**

Entro 10 (dieci) giorni dall'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo deve riunirsi ed eleggere, nel suo seno:

- a) il Presidente
- b) due Vice Presidenti con funzioni vicarie, uno amministrativo l'altro sportivo,
- c) un Segretario;
- d) un Cassiere;
- e) un Economo;

Il Consiglio Direttivo può affidare altri incarichi a Consiglieri ed anche a Soci, senza che questi ultimi, però, acquistino per tale motivo, diritto di voto nel Consiglio stesso.



#### **Art. 21**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

E' in ogni caso vietata allo stesso la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del comitato.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell'associazione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato con avviso affisso all'albo della Sede almeno tre giorni prima della data fissata.

#### **Art. 22**

Il Presidente ha la rappresentanza della **Società Associazione**, ne cura il buon andamento coadiuvato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

La firma sociale spetta al Presidente il quale potrà, sotto la sua personale responsabilità, delegarla ad uno dei Vice Presidenti e/o ad altro Consigliere per specifiche mansioni, anche per quanto concerne le operazioni bancarie: in quest'ultimo caso, presso la banca, sarà depositata, oltre alla firma del Presidente, quella del Consigliere delegato.

#### **Art. 23**

Il Cassiere è responsabile delle somme che riscuote e paga per conto della **Società Associazione** ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo.

Tiene in modo regolare apposito registro di cassa con la collaborazione del Vice Presidente Amm.vo.

#### **Art. 24**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, accudisce al disbrigo della corrispondenza a seconda delle istruzioni del Presidente.

Ha in consegna la corrispondenza in arrivo e in partenza e ne cura la conservazione; è incaricato della tenuta dei libri di cui al successivo Art.39.

#### **Art. 25**

L' Economo ha funzioni di consegnatario responsabile di tutti i beni di pertinenza della **Società Associazione**, provvede alla custodia ed alla conservazione di essi.

#### **Art. 26**

Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Cassiere formano il Consiglio di Presidenza cui il Consiglio Direttivo può delegare lo svolgimento di pratiche ed attività di competenza del Consiglio stesso; in particolare possono essere affidate al Consiglio di Presidenza la cura dei rapporti col personale dipendente, la conduzione amministrativa contabile e la esecuzione delle delibere in materia finanziaria.

Il Consiglio di Presidenza può riunirsi in qualsiasi momento, senza formalità, e deliberare nel caso in cui, per la materia da trattarsi o per l'urgenza non sia possibile e/o necessario convocare tutto il Consiglio.

Le deliberazioni prese devono comunque essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo essendone quest'ultimo il responsabile.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente Vicario, sono valide quando siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei suoi membri; non sono valide le deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 28**

Il Consiglio Direttivo è incaricato, in via esemplificativa, di:

- a) nominare, tra i Soci Effettivi, il responsabile ed i componenti di eventuali Commissioni;
- b) convocare le Assemblee dei Soci e disporre per l'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea stessa;
- c) compilare il Regolamento interno;
- d) redigere i resoconti **rendiconti economico-finanziari e patrimoniali**, i bilanci preventivi o consuntivi;
- e) stabilire l'ammontare e le modalità di versamento delle quote sociali;



- f) deliberare circa l'organizzazione di gare e tornei e la partecipazione a gare e tornei indetti da altre Società sportive;
- g) deliberare, in caso di sponsorizzazione, l'abbinamento o il nome sociale della dicitura relativa alla ditta sponsorizzante;
- h) prendere, in via d'urgenza, quelle deliberazioni che si ritengano necessarie nell'interesse della **Società Associazione**.

**Art. 29**

Tutti i Consiglieri sono tenuti a far osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le altre disposizioni che, nell'interesse sociale, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno emanare. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di applicare, a carico dei Soci che non osservano le norme dello Statuto sociale, dei Regolamenti e delle altre disposizioni, le ammonizioni ed i provvedimenti che ritenga, in ogni caso, più opportuni.

**Art. 30**

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, gli subentra nell'incarico, provvisoriamente, il Vice Presidente Vicario il quale deve, entro 30 (trenta) giorni, convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere o l'economista, si procederà ad una nuova elezione, all'interno del Consiglio, per coprire la carica vacante. In caso di mancata partecipazione di un membro del Consiglio Direttivo, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sua relativa sostituzione nei modi indicati in precedenza.

**Art. 31**

Qualora il Consiglio Direttivo venisse, per qualsiasi motivo, ad essere ridotto a meno della metà dei suoi membri, si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

## LIBRI OBBLIGATORI

**Art. 32**

Il Segretario è incaricato della tenuta dei seguenti libri:

- a) libro dei verbali dell'Assemblea;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei Soci;

Il Vice Presidente Amministrativo è incaricato della tenuta dei libri contabili.

## NORME VARIE

**Art. 33**

Tutte le funzioni dirigenziali devono essere esercitate gratuitamente, così come non è ammesso alcun fine di lucro nell'attività sociale, che deve essere rivolta, con assoluta preminenza, allo svolgimento di attività sportiva. La **Società Associazione** è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alla direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione italiana Nuoto e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati, **e di altri ai quali dovesse affiliarsi in futuro**, dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attenenti all'attività sportiva.

**Art. 34**

In casi di controversie tra i Soci riguardanti questioni d'attinenza sociale, sarà arbitro il Consiglio Direttivo.

**Art. 35**

Sono di assoluta spettanza della **Società Associazione** tutti i premi vinti sotto i colori sociali. Sono di proprietà dei singoli Atleti i soli premi individuali.

**Art. 36**

Il diritto di frequentare la Sede sociale è subordinato alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti o delle altre eventuali disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.



**Art. 37**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme F.I.N., e C.O.N.I., ed in loro assenza, le norme del Codice Civile in materia.

**ENTRATE DELLA SOCIETA' ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 38**

Le entrate della Società Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle elargizioni, donazioni o lasciti fatti da Soci, da terze persone o Enti Pubblici;
- c) dagli eventuali introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive e dalla gestione d'impianti;
- d) da eventuali sponsorizzazioni;
- e) dalle quote dei corsi natatori;
- f) dagli eventuali rimborsi degli oneri sostenuti per avviare un atleta alla pratica sportiva che la Società riesca od ottenere in conseguenza dell'autorizzazione al trasferimento dell'atleta stesso ad altra Società; detti rimborsi, il cui ammontare potrà essere determinato esclusivamente dalla Società, saranno d'esclusiva spettanza della Società Associazione stessa;
- g) da eventuali altre entrate.

**Art. 39**

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) da eventuali impianti sportivi di proprietà della Società Associazione ;
- b) dal materiale, attrezzature ed indumenti; dai premi e trofei aggiudicati definitivamente alla Società Associazione ;
- c) da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva, in particolare al Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di € 15.000, di cui € 4.500 costituenti il Fondo patrimoniale di garanzia;
- d) da un adeguato Fondo di gestione
- e) da tutti gli eventuali beni mobili e immobili appartenenti allo Società Società Associazione .

**SCIoglimento DELLA SOCIETA' ASSOCIAZIONE**

**Art. 40**

La durata della Società Associazione è illimitata.

L'Assemblea, costituito da almeno ~~due terzi~~ **tre quarti** dei Soci Effettivi e con il voto favorevole dei ~~due terzi~~ **tre quarti** dei presenti, potrà deliberare lo scioglimento della Società Associazione ~~e la fusione con altra Società.~~

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art.27 c.c.

Nel deliberare lo scioglimento l'Assemblea delibererà la devoluzione del residuo patrimonio ad altre Associazioni con analoghe finalità, ovvero a soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il presente documento è costituito da n° 7 pagine

ULTIMA MODIFICA: Assemblea Straordinaria del 26-09-2008